

*STRUTTURA DI FORMAZIONE
DECENTRATA DELLA CORTE DI CASSAZIONE*

Antonio **Balsamo**, Giovanni **Giacalone**,
Gianluca **Grasso**, Angelina-Maria **Perrino**,
Luca **Ramacci**, Elisabetta **Rosi**, Lucia **Tria**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di cassazione
in collaborazione con l'Associazione
Donne Magistrato Italiane - ADMI*

***LA RAPPRESENTANZA DI GENERE NELLE
ISTITUZIONI.
STRUMENTI DI RIEQUILIBRIO***

Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di Cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832337/2125 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Giovedì 30 marzo 2017 ore 14,45
Aula Giallombardo - Corte di cassazione

Oggetto: L'evoluzione del quadro legislativo in tema di riequilibrio della rappresentanza di genere nelle istituzioni si è arricchita sia a livello nazionale sia a livello regionale di nuove disposizioni finalizzate alla effettiva partecipazione delle donne alla politica ed agli uffici pubblici in attuazione dell'art. 51 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.

In linea generale, a livello nazionale, meritano menzione le previsioni che in tema di composizione del Governo hanno introdotto il principio di pari opportunità nell'accesso sia agli uffici pubblici sia alle cariche elettive (legge n. 244 del 2007) e quelle dettate in materia di abolizione del finanziamento pubblico ai partiti che impongono all'interno degli statuti la promozione dell'obiettivo della parità di genere attraverso l'indicazione di misure e azioni positive (d.l. n. 149 del 2014, convertito dalla legge n. 13 del 2014).

Per le elezioni al Parlamento europeo sono state introdotte disposizioni volte a rafforzare la rappresentanza di genere, prevedendosi in particolare la composizione paritaria delle liste dei candidati e tre preferenze che devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza (legge n. 65 del 2014).

Per le elezioni regionali e degli enti locali sono state emanate disposizioni espressamente finalizzate a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte degli enti locali o nei Consigli regionali (legge n. 215 del 2012, legge n. 56 del 2014 e legge n. 20 del 2016).

In particolare, con la legge 23 novembre 2012, n. 215 è stata introdotta una disciplina innovativa volta a promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali e nei Consigli regionali, riservando nel procedimento elettorale dei Comuni almeno un terzo delle candidature per ciascun sesso ed introducendo la doppia preferenza di genere; si prevede altresì che gli Statuti comunali devono contenere norme per assicurare condizioni di pari opportunità e garantire la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte comunali.

La legge 7 aprile 2014, n. 56, all'interno di un disegno di riorganizzazione delle Città metropolitane e delle Province, ha introdotto la regola secondo cui nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a tremila abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore alla percentuale del 40%.

Con la legge 15 febbraio 2016, n. 20, per garantire l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nei Consigli regionali si è stabilito che, qualora la legge elettorale preveda l'espressione di preferenze in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale e che possono essere espresse almeno due preferenze, di cui una di sesso diverso, pena l'annullamento delle preferenze successive alla prima.

Per le elezioni nazionali con la legge 6 maggio 2015, n. 52 (c.d. Italicum), per l'elezione della Camera dei deputati, è stato previsto un sistema di garanzie per il riequilibrio della rappresentanza di genere che consiste nell'adozione della "doppia preferenza di genere" assistita da quote di riserva delle candidature per il sesso sottorappresentato. Viene prescritto, a pena di inammissibilità delle liste che: a) nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore alla percentuale del 50%; b) nei collegi plurinominali i candidati e le candidate sono collocati in lista in ordine alternato; c) i candidati capolista dello stesso sesso non possono superare la percentuale del 60% del totale di ogni circoscrizione.

La compatibilità con la nostra Costituzione del criterio delle cosiddette "quote rosa" è stata, in un primo momento, esclusa dalla Corte costituzionale (sentenza n. 422 del 1995).

Dopo l'introduzione del nuovo testo dell'art. 117 Cost., ma in data anteriore alla modifica dell'art. 51 Cost., la Corte ha precisato che i vincoli imposti dalla legge per conseguire l'equilibrio dei generi nella rappresentanza politica non devono incidere sulla «parità di chances delle liste e dei

candidati e delle candidate nella competizione elettorale» (sentenza n. 49 del 2003).

Poi, con la sentenza n. 4 del 2010 – di cui è stato redattore il Professor *Gaetano Silvestri* – in occasione dell'esame di una norma della legge regionale della Campania (art. 4, comma 3, della legge Regione Campania 27 marzo 2009 n. 4) che, per la prima volta nell'ordinamento italiano, ha previsto la cosiddetta "preferenza di genere" (disponendo, in particolare, che l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza e che, nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile ed una un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza), la Corte ha considerato la regola censurata assolutamente inidonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare.

Peraltro, il principio di parità di trattamento e rappresentanza ha trovato nella giurisprudenza sia ordinaria sia amministrativa una effettiva valorizzazione e riconoscimento.

In questo quadro, con riferimento alla normativa sulla costituzione e il funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura, andrebbero valorizzate le soluzioni di riequilibrio di genere proposte dallo stesso CSM, già nella consiliatura precedente all'attuale.

Nella delibera del 2 aprile 2014, recante "Introduzione delle quote di risultato negli organismi rappresentativi", veniva affermato in premessa che "una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali costituisce elemento di giustizia sociale e condizione necessaria al migliore funzionamento della società democratica" e veniva proposta una modifica del sistema di elezione del CSM prevedendo la doppia preferenza di genere nella elezione della componente togata e la riserva di una quota minima di genere (di 1/3) sia per la componente togata sia per quella laica.

Nella ulteriore delibera del CSM del 24 luglio 2014, sulla "Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale", veniva dato atto del "difficile equilibrio tra l'impegno nella professione e la cura della famiglia la quale storicamente e culturalmente continua ad essere di prevalente pertinenza femminile" e veniva indicato tra i "possibili interventi per una futura azione del sistema di autogoverno" quello di "affinare il sistema di selezione dei dirigenti, valorizzando maggiormente le esperienze professionali maturate nella giurisdizione e negli uffici giudiziari, tenendo conto della minore mobilità che caratterizza il percorso professionale delle donne e che non deve rappresentare un indiretto fattore di discriminazione".

Ma a queste delibere non è stato dato seguito e, com'è noto, nell'attuale consiliatura *tra i membri togati vi è un'unica donna: Maria Rosaria Sangiorgio.*

Metodologia – In considerazione della finalità dell'incontro (di approfondimento sulla materia e di sollecitazione ad una riflessione condivisa), i relatori illustreranno i vari profili del tema, soffermandosi sui più recenti approdi interpretativi e sulle questioni controverse, anche al fine di favorire il successivo dibattito.

Destinatari – Il seminario è destinato ai Giudici ed ai Sostituti procuratori generali della Suprema Corte, a tutti i magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte, ai tirocinanti, a tutti i magistrati di merito ed agli avvocati ed è aperto *alla partecipazione dei docenti universitari, studiosi, operatori del diritto e di ogni altro interessato.*

MAGISTRATO FORMATORE RESPONSABILE DELL'INCONTRO: LUCIA TRIA

PROGRAMMA ORE 14,45

SALUTI

RENATO RORDORF

PRIMO PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CARLA LENDARO

PRESIDENTE DELL'ADMI

COORDINAMENTO E CONCLUSIONI

PROF. GAETANO SILVESTRI

*PRESIDENTE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI MAGISTRATURA
PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE*

NE DISCUTONO

PROF. AVV. MASSIMO LUCIANI

*PROF. ORD. DI DIRITTO COSTITUZIONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"*

ON. DONATELLA FERRANTI

*PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA
CAMERA DEI DEPUTATI*

CONS. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO

*CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
COMPONENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA*

PROF. AVV. MARILISA D'AMICO

*PROF. ORD. DI DIRITTO COSTITUZIONALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO*

AVV. MARIA MASI

CONSIGLIERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

